COMUNE DI SALE MARASINO

(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO I.S.E.E.

Approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 27.01.2000

CRITERI PER:

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento individua, in conformità agli artt. 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109, i criteri unificati della situazione economica adottati dal Comune di Sale Marasino, per coloro che richiedono interventi e/o prestazioni in ambito socioassistenziale o educativo, per i quali è previsto che gli utenti concorrano alla spesa in proporzione alla propria capacità reddituale, cioè all'indicatore della situazione economica, di seguito denominato I.S.E.

Art. 2

Categorie di servizi soggetti all'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica degli utenti

I servizi, attualmente erogati dal settore servizi sociali ed educativi del Comune, soggetti all'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica sono i seguenti:

1. SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

- 1.1. Assistenza Domiciliare domestica
- 1.2. Telesoccorso
- 1.3. Pasti a domicilio

2. SERVIZI EDUCATIVI

- 2.1. Trasporto scolastico
- 2.2. Mensa scolastica
- Assistenti ad personam

3. ALTRI SERVIZI

Rientrano nei servizi di cui al presente regolamento l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e quello di maternità, nonché la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, previsti al capo VI, artt. 65-66 e al capo I, art. 27.1 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per la loro erogazione si procederà secondo le modalità ivi sancite nonché le norme regolamentari che, ai sensi degli stessi artt. 65.6, 66.6 e 27.1, sono state emanate con appositi decreti ministeriali per l'applicazione di tali benefici.

Rientrano altresì eventuali altri servizi di nuova istituzione, anche ad opera dello Stato e/o della Regione, per l'accesso ai quali la determinazione dell'ISE costituisca requisito indispensabile.

Art. 3

Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica (ISE)

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale e/o educativa è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

L'ISE dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene combinando:

- 1) il reddito;
- 2) il patrimonio;
- 3) il tenore di vita.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la scala di equivalenza di cui alla tabella n. 2 del D. Lgs. 109/98 e precisamente:

Tab. n. 1 - Scala parametrale di equivalenza

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,

n. 104. o di invalidità superiore al 66%:

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa;

Maggiorazione di 0,5 in presenza di un nucleo con un anziano ultrasessantacinquenne.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina l'indicatore della situazione economica (ISE) del richiedente.

Art. 4 Criteri per la valutazione della situazione reddituale e patrimoniale

1. Definizione di reddito

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) il **reddito complessivo ai fini IRPEF** quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- b) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro (per il 1999 = 4,95%: cfr. comunicato del Ministero del Tesoro pubblicato sul supplemento ordinario n. 169 alla G.U. n. 209 del 6 settembre 1999) al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo i criteri di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4 del DPCM n. 221 del 7 maggio 1999. In particolare, ai fini della definizione del patrimonio mobiliare, devono essere considerate le varie componenti ivi previste (depositi bancari, titoli di Stato, obbligazioni, azioni, ecc.) possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 6.

1.1. Franchigie

Il reddito, per i nuclei familiari che vivono in un'abitazione in locazione, viene abbattuto di un importo pari all'affitto effettivamente pagato, così come risulta da autocertificazione del richiedente, per quanto riguarda tutti i servizi erogati dal Comune.

Per tali servizi, infatti, le detrazioni massime previste sono le seguenti:

- L. 2.500.000 se il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione;
- L. 3.500.000 se i membri del nucleo familiare <u>non sono proprietari</u> di altri immobili ad uso abitativo o residenziale nel Comune di residenza ovvero <u>possiedono</u>, nel Comune di residenza, <u>quote di immobili</u> utilizzati <u>a titolo gratuito</u> esclusivamente <u>da altri</u>.

Vengono detratte dai redditi le somme spese per pagare le rette di R.S.A. ovvero le rette di asilo-nido.

Non vengono considerati gli assegni che, ai sensi della normativa vigente, non costituiscono reddito ai fini dell'Irpef (pensioni di guerra, pensioni, indennità per i ciechi e i sordomuti...).

2. Definizione di patrimonio

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

2.1. Patrimonio immobiliare

I fabbricati e i terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato

Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo, al 31 dicembre dell'anno precedente, per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la loro costruzione.

2.2. Patrimonio mobiliare

La valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando tutte le componenti individuate nel D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, art. 3.2, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Ai fini della determinazione della consistenza, si precisa quanto segue:

- per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza;
- la consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare, ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, è calcolata prendendo a riferimento il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare considerato, approssimato per difetto alle decine di milioni, secondo quanto disposto dal D.M. 29 luglio 1999 (in particolare quadro C del modello-tipo di dichiarazione sostitutiva).

2.3. Franchigie

Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza e in base alla proporzione stabilita nella parte seconda dell'allegato A al D.M. 29 luglio 1999, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a L. 50.000.000 per i soli nuclei che risultino pagare un canone di locazione. Tale franchigia è elevata a L. 70.000.000 qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà.

Il patrimonio così ottenuto viene sommato ai redditi nella misura

- del 5% del suo valore, se è compreso fra 0 e 50 milioni di lire;
- del 10%, se è compreso fra £.50.000.001 e 150 milioni di lire;
- del 20%, se supera i 150 milioni di lire.

Art. 5 Dichiarazione sostitutiva della situazione economica per accedere ai servizi di cui al precedente art. 2

- 1. Coloro che richiedono di accedere, con agevolazioni, ad uno o più dei servizi elencati all'art. 2 devono presentare, su modello predisposto dall'ufficio, nel rispetto del modellotipo, di cui all'art. 4.6 del D. Lgs. 109/98, una dichiarazione sostitutiva in carta semplice, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, attestante tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica, come definito all'art. 3, e pertanto del livello di contribuzione al costo del servizio. Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere inoltrato al Comune, congiuntamente alla richiesta della prestazione. Tale dichiarazione ha validità 24 mesi dalla data di rilascio dell'attestazione provvisoria di cui all'art. 4.4 del D. Lgs. 109/98.
- 2. La dichiarazione sostitutiva è resa in riferimento alla situazione al momento della domanda, anche se l'erogazione avverrà per l'anno precedente ed inoltre, in caso di nuova domanda nei 24 mesi, l'interessato dovrà confermare in essa la validità della dichiarazione sostitutiva, ovvero esplicitarne i termini di non validità.
- 3. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando, a tal fine, il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
- 4. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati, qualora sia già in possesso della certificazione attestante la sua situazione economica, prodotta per ottenere un servizio da un ente autorizzato diverso dal Comune di Sale Marasino, può presentarla in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.
- 5. Il richiedente viene inserito automaticamente nella fascia massima nei seguenti casi:
- mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui sopra;
- presentazione di dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta, con rifiuto di rettifica e/o integrazione.

La richiesta di integrazione o rettifica di quanto dichiarato dovrà essere formulata, per iscritto, dal competente ufficio ed inviata all'interessato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'interessato disporrà di quindici giorni, calcolati a partire dalla data di ricevimento della richiesta stessa, per presentare le integrazioni e/o le modifiche necessarie.

- 6. Gli utenti sono tenuti a comunicare, annualmente, ogni variazione relativa ai redditi e al patrimonio posseduti e possono, altresì, richiedere una verifica della propria situazione economica ai fini della rideterminazione della percentuale di contribuzione al costo del/gli interventi richiesti anche in corso d'anno. Nel caso di variazioni in diminuzione, la variazione decorrerà dalla data di accertamento, senza alcun diritto per l'utente di richiedere il rimborso.
- 7. L'Amministrazione comunale, dal canto suo, effettuerà, anche con le modalità e gli strumenti di cui all'art. 4.7 del D. Lgs. 109/98, appositi controlli sulla situazione economica autodichiarata dal richiedente. Qualora in corso d'anno venissero accertate variazioni in aumento rispetto alla fascia I.S.E applicata, l'utente verrà collocato nella fascia corretta, con l'obbligo di versare la maggior somma dovuta anche per il periodo pregresso.

8. In caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R 403/98, ferma restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali, di cui all'art. 26 legge 15/68.

Art. 6

Composizione del nucleo familiare ai fini della richiesta dei servizi di cui all'art. 2

- 1. Il nucleo familiare preso a riferimento per la valutazione della situazione economica di coloro che fanno richiesta dei servizi di cui all'art. 2 del presente regolamento è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.
- 2. Per i servizi rivolti agli anziani la persona ultrasessantacinquenne eventualmente convivente costituisce separato nucleo familiare, con l'esclusione dei coniugi ultrasessantacinquenni.
 - 3. Per tutti i servizi la relazione di convivenza costituisce nucleo familiare.

Art. 7

Riservatezza e trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 10.1 della legge 31.12.1996 n.675, si informa che i dati forniti dal richiedente saranno raccolti presso il Comune di Sale Marasino ed eventualmente trasmessi al CAF convenzionato, al fine di compilare l'elenco/graduatoria per l'ammissione ai servizi richiesti e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente ad un'eventuale corresponsione della prestazione per il calcolo del contributo corrispettivo.

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena dell'esclusione dal servizio richiesto o, quantomeno, della collocazione della domanda fuori della graduatoria e della conseguente applicazione della tariffa massima.

In particolare, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, si precisa che saranno rispettate le disposizioni del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comune di Sale Marasino, titolare del trattamento dei dati.

Art. 8

Applicazione e decorrenza

Il presente regolamento, che entra in vigore a far data dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, ha validità biennale e, comunque, fino all'approvazione del successivo, salvo che in fase di prima applicazione si riscontrino incongruenze tali da rendere necessaria una modifica dello stesso prima della scadenza biennale.

Art. 9

Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.